



**COMUNE DI PIOMBINO**  
(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

**ORDINANZA N° 99 del 06/08/2020**

**POLITICHE AMBIENTALI**

**OGGETTO**

**Disciplina attività balneari anno 2020**

**INDICE**

**PREMESSE**

**CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Campo di applicazione
- Art. 3 - Stagione turistica e stagione balneare
- Art. 4 - Pulizia delle spiagge libere
- Art. 5 - Disciplina del commercio itinerante su aree demaniali marittime

**CAPO II - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE ED ALLA BALNEAZIONE**

- Art. 6 - Prescrizioni sull'uso delle spiagge
- Art. 7 - Disciplina delle aree in concessione per stabilimenti balneari e spiagge attrezzate
- Art. 8 - Limitazioni accesso spiagge libere agli animali d'affezione
- Art. 9 - Balneazione pericolosa
- Art. 10 - Divieto di balneazione
- Art. 11 - Tratti di costa interdetti alla fruizione
- Art. 12 - Locazione e noleggio di unità da diporto

**CAPO III - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 13 - Divieto temporaneo della balneazione
- Art. 14 - Sanzioni
- Art. 15 - Cartellonistica
- Art. 15 - Disposizioni finali

**IL SINDACO**

Visti gli articoli 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

Vista la Legge 04.12.1993. n. 494, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 05.10.1993, n.400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime", come modificata dalla Legge 16 marzo 2001 n.88 e dalle disposizioni della Legge 27.12.2006 n.296;



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

## *Medaglia d'Oro al Valore Militare*

Vista la Legge 15 marzo 1997 n.59;

Vista la Legge 24 Novembre 1981, n. 689;

Visto il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171, relativo alla navigazione da diporto;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con il quale sono state trasferite le funzioni ed i compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 ed in particolare le funzioni relative alla gestione del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale compreso il rilascio delle concessioni di beni;

Vista la Legge Regionale 1 dicembre 1998, n. 88, con la quale la Regione Toscana, in attuazione dell'art. 4 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, ha attribuito ai comuni le funzioni relative alla gestione del demanio marittimo;

Visto il Regolamento per la gestione del Demanio Marittimo, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 Del 23 maggio 2017;

Vista la Legge Regionale n. 62 del 23/11/2018 e s.m.i "Codice del Commercio" ;

Visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 16/12/2016 successivamente modificato con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 09/02/2017;

Vista la L.R.T. 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme in materia di tutela degli animali";

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 164 del 03/05/2002 con la quale il Comune aveva già provveduto ad individuare dei tratti di arenile in cui era consentito l'accesso agli animali d'affezione;

Viste le ordinanze sindacali: n.10 del 15 maggio 2012, n. 14 del 24 maggio 2013, n. 25 del 20 luglio 2015;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione", nonché il Decreto 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione" entrato in vigore il 25 marzo 2010;

Vista la Legge Regionale n. 86 del 20/12/2016 e s.m.i. "Testo unico sistema turistico regionale" ed il relativo regolamento di attuazione;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni " Norme in materia ambientale";

Vista l'Ordinanza relativa alla sicurezza della balneazione emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO e richiamato il vigente Piano Collettivo di Salvamento;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Piombino per finalità igienico sanitarie, di sicurezza della balneazione e di correttezza dei comportamenti per la fruizione del Demanio Marittimo;



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

## RENDE NOTO

a) che le norme relative alla disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'apprestamento dei servizi di salvataggio, alla sicurezza per la balneazione dei fruitori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Comune di Piombino sono emanate dall'Autorità Marittima competente, salvo in caso di adozione di progetti collettivi di salvamento;

b) che la presente Ordinanza dispone complessivamente per la sicurezza e la corretta fruizione del Demanio Marittimo per le finalità turistico ricreative, per tutto quanto non previsto dalla Ordinanza di cui al comma precedente ed ogni altra disposizione relativa.

## ORDINA

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

##### ART. 1

( Definizioni )

Ai fini della presente ordinanza valgono le seguenti definizioni:

- STAGIONE TURISTICA, il periodo nel quale è consentita l'apertura facoltativa degli impianti balneari;
- STAGIONE BALNEARE, il periodo nel quale gli impianti balneari devono essere aperti obbligatoriamente, con tutti i servizi attivi, compresi quelli di salvamento;
- AUTORITÀ MARITTIMA, l'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino;
- AUTORITÀ AMMINISTRATIVA, Comune di Piombino;
- GESTORE, concessionario di struttura balneare o esercente autorizzato ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione;
- NATANTI, tutte le unità da diporto come codificate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171, da pesca, da traffico e, in generale, tutte le costruzioni di cui all'art.136 del Codice della Navigazione;
- VEICOLI, tutti i mezzi a trazione elettrica, animale, meccanica e manuale, di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, come definite dal codice della strada, compresi i velocipedi;

##### ART. 2

(Campo di applicazione)

Le norme di cui alla presente Ordinanza si applicano ai beni ed alle pertinenze del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale facenti parte del Comune di Piombino, individuati nell'art. 822 del Codice Civile e negli artt. 28 e 29 del Codice della Navigazione. L'ambito territoriale è quello delimitato a nord-ovest dalla foce a mare della Fossa Calda e, a sud- est, dalla foce del Fosso di Val Maggiore, in Loc. "Pratoranieri".

Sono escluse dalla disciplina della presente ordinanza le aree demaniali marittime e le zone di mare territoriale comprese tra la radice della diga foranea del porto di Piombino e la scogliera della centrale termoelettrica di Torre del Sale confinante con la spiaggia di Perelli, rientranti nella competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.

##### ART. 3



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

## *Medaglia d'Oro al Valore Militare*

(Stagione turistica e stagione balneare )

### **La stagione turistica è compresa tra il 1° Maggio e il 30 Settembre.**

In tale periodo è ammessa l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate con l'obbligo del servizio di salvataggio durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica in orario continuativo dalle ore 10.00 alle ore 18.00 senza pausa pranzo.

Negli altri giorni deve essere issata la bandiera rossa ed esposto un apposito cartello plurilingue ben visibile dagli utenti, riportante la seguente dicitura: "Attenzione. Balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio".

### **La stagione balneare è compresa tra il 15 giugno e il 15 settembre.**

In tale periodo è fatto obbligo di apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate, con la presenza continuativa di bagnini in orario continuativo dalle ore 10.00 alle ore 18.00 senza pausa pranzo e di tutti i servizi previsti dalle concessioni.

**Dal 1 aprile al 15 ottobre** sono ammesse le attività di pulizia degli arenili in concessione, la preparazione, l'allestimento e il ripristino delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività balneari, nonché le successive attività di sistemazione di arenili.

## **ART. 4**

(Pulizia delle spiagge libere)

Il servizio di pulizia delle spiagge libere, compresa la vagliatura meccanica dell'arenile, sarà effettuato dal Comune o da altro soggetto autorizzato, nei modi di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, nelle ore comprese tra le ore 19.00 e le ore 09.00, ma per motivi organizzativi gli orari possono subire variazioni.

A tal fine il Comune, o altro soggetto autorizzato, potrà posizionare, in numero e luogo adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti e apporre cartelli con l'indicazione "spiaggia libera" recanti le principali prescrizioni della presente Ordinanza.

## **ART. 5**

(Disciplina del commercio itinerante su aree demaniali marittime)

Sono ammessi all'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali marittime gli operatori che esercitano in rispetto della normativa vigente in materia di requisiti morali, professionali, di igiene e di regolarità contributiva.

La vendita di prodotti non alimentari è consentita esclusivamente senza l'ausilio di mezzi meccanizzati.

La vendita di prodotti alimentari è consentita con attrezzature idonee al mantenimento della freschezza del prodotto, con obbligo a carico dell'operatore di certificare tale idoneità nel piano di autocontrollo. Nel caso di utilizzo di carrelli elettrici, dovrà essere apposta sul mezzo una targhetta inamovibile con indicato il numero del relativo nulla osta ed il numero del telaio dello stesso mezzo. Sul nulla osta che sarà rilasciato dal Servizio Sviluppo Economico, visto il Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 156 del 16/12/2016, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 09/02/2017 saranno indicate le condizioni per l'esercizio dell'attività tra cui l'obbligo di cui al precedente comma a pena di decadenza del beneficio.

Unitamente al nulla osta sarà rilasciato apposito cartellino di riconoscimento dotato di foto, riportante nome, data, numero del nullaosta e numero progressivo di registrazione, che l'operatore dovrà esporre in maniera ben visibile.



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

## *Medaglia d'Oro al Valore Militare*

L'operatore, oltre al cartellino di riconoscimento, dovrà avere sempre con sé: l'originale dell'autorizzazione/SCIA per l'esercizio del commercio in forma itinerante, l'originale del nulla osta ed il DURC valido.

A ciascuna ditta individuale/società avente diritto non potranno essere rilasciati più di n. 2 nullaosta.

L'accesso alle aree demaniali marittime con carrelli elettrici che possono essere utilizzati esclusivamente per la vendita del settore alimentare deve avvenire nel rispetto di quanto segue:

- nel periodo dal 1° maggio al 30 settembre;
- lungo la battigia;
- dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- senza ausili musicali o di amplificazione e senza comunque recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi.

Sono escluse dall'accesso:

- le aree demaniali marittime in concessione a terzi;
- gli ambiti dunali.

Agli operatori ammessi all'esercizio del commercio itinerante è disposto il divieto di permanenza lungo la battigia, dinanzi al fronte mare assegnato ai titolari di concessioni demaniali marittime.

Nei casi di violazione della disciplina del commercio itinerante su aree demaniali marittime si applica quanto previsto dall'art. 104 della Legge Regione Toscana n. 28 del 2005:

a) esercizio dell'attività di commercio senza titolo abilitativo (compreso il nulla osta rilasciato dal Servizio Sviluppo Economico del Comune di Piombino):

- sanzione da € 2.500,00 a € 15.000,00

- sequestro cautelare, finalizzato alla confisca, delle attrezzature e delle merci

b) esercizio dell'attività di commercio con titolo abilitativo, ma nel mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della presente ordinanza:

- sanzione da € 250,00 a € 1.500,00.

## CAPO II

### ART. 6

(Prescrizioni sull'uso delle spiagge )

Sulle aree demaniali marittime del comune è vietato:

1) alare e varare unità da diporto di qualsiasi genere ad eccezione di quelle trainate a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiata a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari. Per le unità a motore, a vela (comprese le tavole), a vela con motore ausiliario l'alaggio ed il varo potranno avvenire utilizzando esclusivamente gli specifici corridoi di lancio;

2) lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività balneare e/o di pulizia. Fanno eccezione le unità destinate alla locazione purché prevista ed autorizzata e quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;

3) lasciare incustoditi dalle ore 19.00 alle ore 9.00, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;

4) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ed altre attrezzature balneari e non comunque denominate, nonché mezzi nautici, la fascia di ml. 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito ed alla sicurezza della balneazione con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso;

5) campeggiare accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

## *Medaglia d'Oro al Valore Militare*

- 6) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, compreso aeromobili, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso, di quelli utilizzati per il commercio itinerante relativamente al settore alimentare e dei mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;
- 7) praticare qualsiasi gioco od esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Le attività di cui ai periodi precedenti sono comunque sempre vietate in caso di affollamento della spiaggia e dello specchio acqueo antistante. Detti giochi, qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, dovranno essere praticati esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari ed autorizzate dal Comune. Salvo specifica autorizzazione è comunque vietata la pratica del kite-surf;
- 8) tenere il volume degli apparecchi a diffusione sonora ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica;
- 9) esercitare attività ed organizzare manifestazioni senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
- 10) gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori;
- 11) distendere o tinggiare reti;
- 12) introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- 13) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di volantini ovvero altro materiale;
- 14) il danneggiamento, l'estirpazione, la raccolta e la detenzione ingiustificata delle associazioni vegetazionali dunali e retrodunali;
- 15) il calpestio delle aree dunali e retrodunali laddove esistano opportuni corridoi di attraversamento";
- 16) installare gazebo, anche se aperti, o strutture simili in sostituzione degli ombrelloni;
- 17) effettuare il dragaggio dei fossi durante la stagione balneare;
- 18) per la movimentazione delle alghe spiaggiate dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e del Territorio del 2006 e successive integrazioni e modifiche.
- 19) le acque antistanti le concessioni demaniali, sono considerate libere e chiunque le può utilizzare liberamente e gratuitamente. La concessione demaniale marittima non attribuisce comunque al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle aree libere ad uso comune e degli specchi acqueei ad essa prospicienti.

Tutti i divieti ad eccezione di quelli disciplinati con le ordinanze sindacali richiamate all'art.7 del presente atto, restano in vigore tutto l'anno.

Le unità da diporto di qualsiasi dimensione compresi canoe, patini, pedalò ecc., depositate sugli arenili e assimilabili esternamente alle attrezzature per la balneazione e alle aree specificatamente attrezzate per la nautica da diporto, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e, laddove ne ricorrano le condizioni, della Legge Regionale Toscana n. 49 del 1995, potranno essere rimosse dalle autorità preposte. Qualora le unità da diporto in presunto stato di abbandono siano assimilabili a rifiuti, la rimozione potrà essere disposta e attuata ai sensi del Decreto Legislativo n.152 del 2006.

## **ART. 7**

(Disciplina delle aree in concessione per stabilimenti balneari e spiagge attrezzate)



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

## *Medaglia d'Oro al Valore Militare*

Per assicurare un adeguato servizio al pubblico, i titolari di concessioni demaniali marittime devono garantire l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge attrezzate così come stabilito nel precedente art. 3, fatta salva la possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori commerciali fino all'orario consentito dalle competenti autorità.

Nei periodi di apertura deve essere curato il decoro, l'estetica, l'igiene, la funzionalità e la sicurezza così come stabilito dalla presente ordinanza, da quelle dell'Autorità Marittima e delle norme di legge vigenti.

I concessionari o gestori di strutture balneari devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti:

- copia della presente ordinanza e delle ordinanze emanate dall'Autorità Marittima in materia di balneazione;
- copia del Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo;
- copia delle tabelle con le tariffe vigenti applicate per i servizi resi;
- cartelle indicanti gli estremi della concessione demaniale, la quale dovrà essere reperibile all'interno della struttura;
- insegna con propria denominazione;
- copia della SCIA ai sensi dell'art. 76 della Legge Regione Toscana n. 86/2016.

Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. Non costituiscono rifiuti urbani i materiali provenienti dal mare quali alghe, tronchi ecc. per i quali l'eventuale raccolta e smaltimento resta a carico del concessionario.

Il concessionario è tenuto alla pulizia del bene demaniale oggetto della concessione demaniale marittima e della sua manutenzione e conservazione, con facoltà di accedervi, previa autorizzazione demaniale, anche con mezzi meccanici strettamente necessari alle operazioni predette.

Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione e la sicurezza dei bagnanti.

I concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione al Comune e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Su richiesta del Comune, il concessionario, al fine di consentire l'accesso all'arenile da parte dei mezzi predisposti alla pulizia ed alla sicurezza delle spiagge, dovrà garantire idoneo corridoio di attraversamento delle aree in concessione, perpendicolare alla battigia.

I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree debitamente attrezzate e recintate, per altezza non superiore a metri 1,30, da destinare al ricovero di animali di affezione dei clienti, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative.

Ogni struttura balneare deve essere dotata di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Dovrà essere garantita la presenza di idonei estintori nei locali destinati al pubblico ristoro. In loro aggiunta, la struttura balneare dovrà essere dotata di un estintore ogni venticinque metri lineari o frazione di essi del fronte cabine e comunque in numero non inferiore a tre per ogni struttura.

Gli accessi alla spiaggia oggetto di concessione, i servizi e le altre attrezzature dedicate devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

I servizi igienici degli stabilimenti balneari devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente autorità.

E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

## *Medaglia d'Oro al Valore Militare*

I servizi igienici per disabili di cui alla Legge n. 104 del 1992, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi.

E' vietata la detenzione, all'interno delle cabine e delle altre strutture per la balneazione (magazzini, depositi, ecc.), di bombole di gas e di altri combustibili;

I concessionari o gestori sono obbligati a recintare le aree loro concesse, ad eccezione della fascia di ml. 5 dalla battigia, utilizzando un sistema di paletti a giorno di altezza non superiore a ml 1,30;

Dovrà essere garantito il transito pedonale attraverso l'area in concessione per coloro che intendano raggiungere gli arenili pubblici qualora, nelle immediate vicinanze, non esistano corridoi allo scopo individuati;

Le acque antistanti le concessioni demaniali, sono considerate libere e chiunque le può utilizzare liberamente e gratuitamente. La concessione demaniale marittima non attribuisce comunque al concessionario alcuna ragione di preferenza per l'uso delle aree libere ad uso comune e degli specchi acquei ad essa prospicienti.

Lo specchio acqueo antistante la concessione potrà essere opportunamente delimitato nel caso di realizzazione di un corridoio di lancio per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela, con le indicazioni riportate nella vigente ordinanza dell'autorità marittima;

Nelle strutture balneari è ammesso il noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini o altro da collocarsi al di fuori dell'area in concessione previa Autorizzazione del Comune. Detta autorizzazione resta subordinata ad una valutazione di compatibilità con la pubblica fruizione degli arenili. In ogni caso le attrezzature di spiaggia dovranno essere installate al momento del noleggio, e comunque a cura dell'utente, non determinando pertanto la preventiva occupazione dell'arenile da parte del concessionario e rimosse al termine del noleggio. Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta la decadenza dell'autorizzazione.

E' fatto obbligo assicurare la manutenzione, l'igiene, la sicurezza e la pulizia dei manufatti ammessi in conformità alla norme edilizie ed urbanistiche, che dovranno essere realizzati e mantenuti oltre che nel rispetto del decoro, anche nel rispetto della normativa urbanistico ed edilizia vigente.

L'autorizzazione ad esercitare la locazione nelle strutture balneari dei natanti destinati al diporto dei bagnanti (a remi o a pedali), comunemente denominati jole, canoe, patini, sandolini, mosconi a remi o a pedali e simili, nonché tavole a vela e natanti a vela con superficie velica inferiore a mq. 4,00, dovrà essere contenuta nella concessione demaniale marittima.

L'autorizzazione ad esercitare la locazione e il noleggio nelle strutture balneari di unità a vela, con superficie velica superiore a mq. 4,00 e tutte le altre unità da diporto a motore dovrà essere contenuta nella concessione demaniale marittima. Tale attività dovrà inoltre essere autorizzata dalla competente Autorità Marittima sulla scorta di specifiche norme regolamentari.

I gestori di stabilimenti balneari e spiagge attrezzate devono dotarsi di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, stipulando specifici accordi con Azienda autorizzata per il loro recupero e smaltimento.

In base alle disposizioni dell'Autorità marittima in ordine alla sicurezza della balneazione, da ritenersi prevalenti su quelle del Regolamento Comunale per la gestione del demanio marittimo, si precisa che i concessionari di stabilimenti balneari e spiagge attrezzate, dovranno garantire la presenza di un assistente bagnante ogni 80 ml. e sue frazioni.

Le disposizioni relative agli assistenti bagnanti negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate in concessione e in quelle libere, possono essere derogate da specifici piani di salvamento collettivo proposti dai titolari di concessioni demaniali, con l'obiettivo di assicurare la presenza di assistenti bagnanti anche sulle spiagge demaniali libere. I piani dovranno essere approvati dal Comune previa autorizzazione dell'Autorità Marittima e potranno interessare anche tratti parziali dei litorali.





# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

## ART. 8

(Limitazioni accesso spiagge libere agli animali d'affezione)

Ai fini dell'accesso degli animali d'affezione alla spiaggia libera, il Comune ha disciplinato la materia con apposite ordinanze sindacali: n.10 del 15 maggio 2012, n. 14 del 24 maggio 2013, n. 25 del 20 luglio 2015.

Chi viola quanto stabilito nelle suddette ordinanze soggiace alla sanzione prevista dall'art. 1164, 2° comma, Codice della Navigazione, che comporta il pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.

In riferimento alla rimozione delle deiezioni, sarà irrogata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 43 del Regolamento Polizia Locale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 30 marzo 2009 e la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00, così come previsto dall'art. 40 Legge Regionale Toscana n. 59 del 2009.

## ART. 9

(Balneazione pericolosa)

Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata anche a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse ed inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante. Viene fatta salva diversa disciplina sancita nelle ordinanze di sicurezza balneari eventualmente emanate successivamente alla presente ordinanza.

## ART. 10

(Divieto di balneazione)

La balneazione è vietata :

- negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi e dei canali navigabili fino ad una distanza di 50 ml dalla costa;
- nelle zone di mare adibite a transito e sosta dei natanti;
- nei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
- nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze dell'Autorità Marittima o da altri provvedimenti.

Per la stagione balneare 2020, sono istituite i seguenti divieti permanenti alla balneazione.

In modo permanente, per motivi igienico sanitari:

Torre Nuova, Coordinate estremi (WGS 84):

E\_10,517038 - N\_43,015375 E\_10,515625 – N\_43,015329;

In modo permanente, per motivi indipendenti da inquinamento :

Porto di Salivoli, Coordinate estremi (WGS 84):

E\_10,505047 - N\_42,930273 E\_10,508158 – N\_42,932321;

Porticciolo Marina di Piombino, Coordinate estremi (WGS 84):

E\_10,523907 - N\_42,921717 E\_10,524442 – N\_42,921693;

Porto di Piombino, Coordinate estremi (WGS 84):

E\_10,544707 - N\_42,921428 E\_10,558696 - N\_42,949613

Porto Torre del Sale, Coordinate estremi (WGS 84):

E\_10,601092 - N\_42,953711 E\_10,606546 - N\_42,954017



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

*Medaglia d'Oro al Valore Militare*

Porto canale Perelli, Coordinate estremi (WGS 84):

E\_10,616673 - N\_42,953693 E\_10,617136 - N\_42,953854

Porto canale Carbonifera, Coordinate estremi (WGS 84):

E\_10,682243 - N\_42,947464 E\_10,682522 - N\_42,947555

## ART. 11

(tratti di costa interdetti alla fruizione)

Sulla base dei dati forniti dal Servizio Protezione Civile del Comune di Piombino, relativi alla pericolosità geologica, è vietata la fruizione della costa ai fini della , balneazione nei seguenti tratti di mare:

- tratto di costa sottostante "Poggio S. Leonardo", da 43°00'25,23" N 10°30'38,32" E a 43°00'20,71" N 10°30'40,85" E.
- tratto di costa Golfo di Baratti compreso tra lato Nord Perla del Golfo e lato Sud L'esagono", da 43°00'04,82" N 10°30'58,62" E a 42° 59' 58,34"N 10°30' 58,44" E;
- tratto di costa compreso tra "Punta delle Pianacce" e lato Nord di "Buca delle Fate", da 42°59'40,85" N 10°29'45,41" E a 42°58'44,1" N 10°29'10,0" E;
- tratto di costa compreso tra lato Sud "Buca delle Fate" e lato Nord di "Cala S. Quirico" da 42°58'41,71" N 10°29'13,73" E a 42°58'37,26" N 10°29'14,71" E;
- tratto di costa compreso tra lato Sud di "Cala S. Quirico" e lato Nord di "Cala di Rio Fanale", da 42°58'32,78" N 10°29'15,76" E a 42°57'15,98" N 10°29'23,76" E;
- tratto di costa compreso tra lato Sud di "Cala di Rio Fanale" e lato Nord di "Spiaggia Lunga", da 42°57'13,40" N 10°29'24,01" E a 42°56'53,50" N 10°29'34,95" E;
- tratto di costa compreso tra lato Sud di "Spiaggia Lunga" e lato Nord di "Spiaggia dei Tufi", da 42°56'49,63" N 10°29'36,64" E a 42°56'32,19" N 10°29'44,06" E;
- tratto di costa compreso tra lato Sud di "Spiaggia dei Tufi" e lato Nord di "Cala Moresca", da 42°56'30,54" N 10°29'46,64" E a 42°56'08,34" N 10°29'57,21" E;
- spiaggia ubicata a nord del Marina di Salivoli - presso lo scoglio d'Orlando – dal punto di coordinate 42°55'53,97" N 10°30'12,50" e fino al punto avente le coordinate 42°55'53,54" N 10°30'14,18"E;
- tratto di costa compreso tra lato Est di "Golfo di Salivoli" e "loc. Esperia in via Lungomare Marconi", da 42°55'54,13" N 10°30'45,49" E a 42°55'50,13" N 10°30'49,15" E;
- tratto di costa sotto Viale Amendola compreso tra le coordinate 42°55'33,0" N – 10°31'05,1" E e 42°55'35,3" N – 10°31'04,2" E;
- tratto di costa compreso tra loc, "Il Convento" e lato Nord Via della Fortezza, da 42°55'30,25 N 10°31'08,82" E a 42°55'25,25,47" N a 10°31'13,54" E;
- tratto di costa compreso tra loc, lato Sud Via della Fortezza e il "Piazzale di Alaggio" da 42°55'22,76 N 10°31'08,82" E a 42°55'20,66" N 10°31'18,92" E;
- tratto di costa compreso tra lato Est di "Spiaggia di Piazza Bovio" e lato Ovest di "Spiaggia del Cimitero", da 42°55'15,79" N 10°31'40,25" E a 42°55'14,36" N 10°31'54,64" E;
- tratto di costa compreso tra lato Est di "Spiaggia del Cimitero" e lato Ovest di Spiaggia dei Macelli", da 42°55'13,26" N 10°31'58,78" E a 42°55'12,87" N 10°32'13,13" E;
- tratto di costa compreso tra lato Est di "Spiaggia dei Macelli" e la "radice della diga foranea del Porto", da 42°55'14,83" N 10°32'25,00" E a 42°55'30,76" N 10°32'42,49" E;

## ART. 12

(Locazione e noleggio di unità da diporto)



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

## *Medaglia d'Oro al Valore Militare*

Per esercitare il noleggio e/o la locazione di unità da diporto di qualsiasi genere sulle aree del demanio marittimo è necessario essere preventivamente autorizzati dal Comune di Piombino.

L'esercizio della locazione e/o noleggio di unità con superficie velica superiore a mq. 4,00 e tutte quelle dotate di motore, è sottoposto anche all'autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino.

Le modalità per l'esercizio di tali attività saranno disciplinate con ordinanza annuale dell'Autorità Marittima.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### ART. 13

(Divieto temporaneo della balneazione)

Mediante ordinanza dell'autorità competente potranno essere individuate zone di divieto temporaneo alla balneazione per motivi di tutela della pubblica incolumità, igienico-sanitari e di sicurezza.

##### ART. 14

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 e 1251 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171 del 2005 relativo alla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale, fermo restando le disposizioni sanzionatorie previste per il commercio.

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono così punite:

**a)** ai sensi dell'art. 1164, 1° comma, Codice della Navigazione con il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 3.098,00. se la violazione avviene per finalità turistico ricreative per le quali si presenti lo scopo di lucro;

**b)** ai sensi dell'art. 1164, 2° comma, Codice della Navigazione con la sanzione pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1000,00, se la violazione avviene per finalità turistico ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro.

Le unità da diporto di qualsiasi dimensione compresi canoe, patini, pedalò ecc., depositate sugli arenili e assimilabili esternamente alle attrezzature per la balneazione e alle aree specificatamente attrezzate per la nautica da diporto, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e, laddove ne ricorrano le condizioni, della Legge Regionale Toscana n. 49 del 1995, potranno essere rimosse dalle autorità preposte. Qualora le unità da diporto in presunto stato di abbandono siano assimilabili a rifiuti, la rimozione potrà essere disposta e attuata ai sensi del Decreto Legislativo n.152 del 2006.

In caso di reiterato comportamento illecito da parte di un concessionario, previa diffida, l'Autorità Amministrativa potrà disporre la sospensione dell'attività esercitata sull'arenile da un minimo di tre giorni ad un massimo di quindici giorni consecutivi, ferma restando la possibilità d'irrogare le altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge.

Per le violazioni rilevate ai sensi della presente ordinanza, il servizio competente a ricevere il rapporto è il dirigente della Polizia Municipale. Il conto corrente sul quale effettuare il versamento delle violazioni di cui al presente punto 4) è il seguente: c.c.p. n. 15530579 - intestato al: Comune



# COMUNE DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

## *Medaglia d'Oro al Valore Militare*

di Piombino – Servizio Tesoreria sanzioni amministrative violazioni regolamenti – casuale: violazione all'ordinanza sindacale sulla disciplina balneare.

### **ART. 15**

(Cartellonistica)

Ai fini del rispetto della presente ordinanza è fatto obbligo al personale del Settore Lavori Pubblici del Comune di Piombino di disporre immediatamente opportuna cartellonistica che dovrà essere collocata nei punti di accesso alla spiaggia:

- nelle spiagge con divieto di balneazione permanente e temporanea, anche in riferimento ai divieti relativi agli specchi acquei;
- nelle spiagge libere senza presidio per il salvamento;
- nelle spiagge interdette alla fruizioni per pericoli di frana;
- nelle spiagge in cui è fatto espresso divieto di condurre gli animali di affezione;

### **ART. 16**

(Disposizioni finali)

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione e sostituisce la precedente. Le disposizioni della presente Ordinanza si intendono in vigore fino a quando non sostituiti o revocati con altro atto equivalente, o abrogate per effetto di sopraggiunte disposizioni legislative e/o regolamentari nazionali o regionali.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza si rinvia al Codice della Navigazione, alle Leggi e Regolamenti vigenti in materia, al Regolamento comunale per l'uso del demanio marittimo.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e a chiunque competa sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. Nelle spiagge ricomprese nelle ANPIL istituite nel Comune di Piombino ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 49 del 1995, possono esercitare attività di vigilanza e controllo anche le guardie giurate della Società Parchi Val di Cornia, limitatamente al rispetto del Regolamento Comunale ANPIL approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 dell' 11 marzo 2002.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune di Piombino ed a mezzo stampa e ne sarà data comunicazione al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente, al Prefetto, alla Regione Toscana Dipartimento Politiche Territoriali ed Ambientali, all'A.R.P.A.T Dipartimento Piombino Elba, all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, al Comando di Polizia Municipale, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza. Sarà inoltre pubblicizzata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino. Copia della stessa dovrà essere esposta a cura dei gestori di strutture balneari in luoghi e modi ben visibili all'utenza per tutta la stagione balneare.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 gg. al TAR Toscana e/o ricorso straordinario entro 120 gg. al Capo dello Stato, a decorrere dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria viene sancita la prevalenza delle disposizioni contenute nelle Ordinanze della Regione Toscana in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative a stabilimenti balneari, spiagge attrezzate e spiagge libere su ogni e diversa previsione contenuta nella presente ordinanza.

Il Sindaco



# **COMUNE DI PIOMBINO**

**(Provincia di Livorno)**

***Medaglia d'Oro al Valore Militare***

Francesco Ferrari

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.